



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 – 8 GENNAIO 2021

Riunione del giorno 5 gennaio 2021

**35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

Sig.ra Bianca MAZZOTTI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

- *“BIANCA MAZZOTTI: Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8, 10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché le norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019”.*

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano presenti il Procuratore federale Avv. Mario Tobia e l'atleta.

Il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo di accertare la responsabilità disciplinare dell'incolpata e l'applicazione della relativa sanzione. La sig.ra Mazzotti, dopo aver rinunciato alla difesa tecnica, rendeva dichiarazioni spontanee affermando che la partecipazione al torneo era stata dettata dalla necessità di allenarsi.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte, in Bellaria nei



giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley, denominata “Torneo AIBV CUP”, non organizzata né autorizzata dalla Federazione.

L’incolpata, nella memoria inviata a questo Tribunale, come poi ha ribadito in udienza, dopo aver dichiarato di voler rinunciare alla nomina di un avvocato difensore esponeva che per mantenersi in forma aveva sempre continuato ad allenarsi e stante il fermo delle attività indoor, aveva partecipato a vari tornei ivi compreso quello di cui al capo di incolpazione. Ciò, continuava, l’aveva fatto in buona fede. Pertanto pur nella consapevolezza che l’ignoranza della normativa non è un’attenuante, non pensava che l’associazione organizzatrice non avesse accordi particolari con la FIPAV per la legittimità di tale “torneo”. In ogni caso comunicava di non aver partecipato alla tappa successiva appena avuta consapevolezza di tale “illegittimità” da articoli della stampa dei giorni successivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti oggetto del presente procedimento risultano accertati e non contestati.

La condotta posta in essere dall’incolpata è contraria alle norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di *“non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB (cfr R.A.T. art. 19 comma 2 lett. C).*

Pur comprendendo la frustrazione anche per il particolare momento, la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell’atto di deferimento sussiste pienamente.

PQM

delibera di sanzionare l’atleta Bianca Mazzotti con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 5 Gennaio 2021

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 8 gennaio 2021